

# **COMUNE DI CASTELNUOVO**

(Provincia di Trento)



## **DISCIPLINARE COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI RISERVATI A HOBBISTI IN OCCASIONE DI SAGRE, MANIFESTAZIONI/EVENTI**

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 di data 21/09/2016 e  
modificato con delibera di Giunta Comunale n. 86 del 28/09/2017

## **Articolo 1**

### ***Oggetto***

1. L'attività di hobbista è disciplinata dalle seguenti norme:
  - Legge Provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale” e ss.mm.;
  - D.P.P. 23 aprile 2013, n. 6/108Leg. “Regolamento di esecuzione concernente l’esercizio del commercio al dettaglio e all’ingrosso (legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17);
  - deliberazione della Giunta Provinciale n. 1648 di data 28 settembre 2015 “Svolgimento dell’attività di hobbista: approvazione della deliberazione prevista dall’articolo 20 ter, comma 5 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio)”.
2. Con il presente disciplinare si stabiliscono le modalità e le procedure per l’individuazione e l’assegnazione degli spazi riservati agli hobbisti in occasioni di eventi quali sagre, fiere, manifestazioni organizzate sul territorio comunale al di fuori dei mercati riservati, per l’esercizio dell’attività.

## **Articolo 2**

### ***Localizzazione***

1. In occasione di sagre, manifestazioni, eventi organizzati sul territorio comunale è consentita la partecipazione di soggetti in qualità di hobbisti negli appositi spazi loro riservati.
2. Per l’individuazione degli spazi e dei criteri di assegnazione degli stessi si fa riferimento all’apposito provvedimento adottato dalla Giunta Comunale.

## **Articolo 3**

### ***Gestione***

1. L’organizzazione e la gestione degli spazi viene di norma curata dal Comune di Castelnuovo, che può comunque affidare la gestione a terzi sulla base di una Convenzione.
2. In questo caso il soggetto gestore si prenderà carico dello svolgimento dell’intera manifestazione, e dell’assegnazione degli spazi nel rispetto del presente disciplinare e degli indirizzi giuntali, collaborando con gli uffici comunali e con il personale della Polizia Locale Intercomunale, al fine di garantire il rispetto di tutte le norme anche in materia di sicurezza.

## **Articolo 4**

### ***Assegnazione***

1. Gli uffici per quanto di competenza provvedono ad assegnare gli spazi come stabilito ai sensi dell’art. 2, in base all’ordine cronologico di presentazione delle richieste.
2. Il 50% delle aree stabilite viene assegnato in via prioritaria agli hobbisti residenti nella Provincia di Trento.

## **Articolo 5**

### ***Utilizzo***

1. L'utilizzo degli spazi è soggetto, se dovuto, al pagamento del canone di concessione previsto dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".
2. L'importo dovuto dovrà essere versato al Comune di Castelnuovo prima della manifestazione.
3. L'hobbista dovrà collocare il proprio banco e relativa merce all'interno degli spazi richiesti e concessi, tenendo conto che la profondità massima dell'occupazione non potrà eccedere i ml. 3,00. La superficie complessiva dello spazio non può superare 9,00 mq.
4. E' vietato esporre, detenere e/o vendere animali vivi, oggetti di particolare valore antiquario, metalli e pietre preziose, veicoli, armi, materiali esplosivi e combustibili.

## **Articolo 6**

### ***Soggetti e requisiti***

1. Si considerano hobbisti esclusivamente privati cittadini e/o associazioni senza scopo di lucro che non svolgono attività commerciale in modo professionale ed imprenditoriale, in possesso del tesserino identificativo degli hobbisti valido per la Provincia di Trento e che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci o prodotti di modico valore (non di pregio ed anche da collezionismo) e oggetti di propria produzione, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale, oppure oggetti usati.
2. Non rientrano nella definizione di hobbisti le associazioni, gli enti e i soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazione del prezzo. Non è inoltre soggetta alle disposizioni di quest'articolo, ad esclusione del comma 5, la vendita temporanea e occasionale di merci e prodotti di modico valore, anche appartenenti al settore alimentare, promossa, a esclusivo scopo benefico o di autofinanziamento, da istituti scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti e associazioni che operano per finalità sociali; in tal caso, la vendita è consentita, previa comunicazione al comune territorialmente competente, negli spazi dallo stesso assegnati nell'ambito di mercati, sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari organizzati sul territorio comunale dove ha sede il soggetto promotore.
3. Non sono considerati hobbisti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della L.P. 17/2010 ovvero chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.
4. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali e devono munirsi di un tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal comune di residenza o dal comune capoluogo della provincia, per i residenti in un'altra regione o nella provincia autonoma di Bolzano.
5. Il tesserino è rilasciato per non più di una volta ogni quattro anni per nucleo familiare, non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la vendita in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Il comune sul cui territorio è svolta la vendita in forma hobbistica è tenuto ad annotare sul tesserino identificativo la partecipazione dell'hobbista mediante vidimazione, con timbro e data, in uno degli appositi spazi; la partecipazione protratta per due giorni, purché consecutivi, equivale a una sola giornata. Decorso il periodo di quattro anni può essere richiesto il rilascio di un nuovo tesserino.

6. Il soggetto hobbista in possesso del tesserino identificativo deve essere presente personalmente alla manifestazione e non può farsi sostituire da altri soggetti.
7. Il limite delle giornate usufruibili viene aumentato a 14 delle quali al massimo 8 giornate possono essere utilizzate nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; le giornate non utilizzate in tali comuni – tutte o in parte – potranno essere usufruite negli altri comuni.

**Articolo 7**  
***Responsabilità***

1. L'Amministrazione comunale non si assume alcun tipo di responsabilità per i materiali, le merci o quanto risulta depositato negli spazi assegnati.

**Articolo 8**  
***Norme finali***

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per quanto riguarda l'esercizio dell'attività di "hobbista" si rimanda alle vigenti disposizioni in materia di cui all'art. 1.